

Autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 22 gennaio 2021, n. 204 - Brugaletta, pres.; Barone, est. - Comune di Melilli (avv. Virzi)
c. Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.

(Omissis)

FATTO

Con istanza del 6 giugno 2017, la società Agriblea s.r.l. presentava istanza ex art. 20 del D.lgs. 152/2006 per la verifica preliminare V.I.A. per la realizzazione di un "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del d.lgs. 152/2006, in contrada Bondifè, territorio di Melilli"; l'istanza veniva definita con D.A. n. 211/GAB del 18 giugno 2018 di esclusione del progetto dalla VIA (con limitazioni e prescrizioni). La società, quindi, avvalendosi della c.d. "procedura semplificata" di cui all'art. 214, del D.lgs. 152/2006 chiedeva (istanza del 6 luglio 2018, n.25433) al SUAP del Comune di Melilli il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Scarichi di acque reflue (art. 124 e 125 d.lgs. 152/2006);
- Emissioni in atmosfera (art. 269 d.lgs. 152/2006);
- Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato (art. 216 d.lgs. 152/2006);
- Valutazione di impatto acustico (legge n. 447/1995).

La richiesta veniva denegata con provvedimento del 27 dicembre 2017 adottato all'esito delle conferenze dei servizi nelle quali sia il Comune di Melilli, sia il Libero Consorzio Comunale di Siracusa esprimevano parere negativo motivato sul vincolo assoluto previsto dal Capitolo IX delle Linee guida al Piano regionale rifiuti speciali approvato con D.P.R.S. n. 10/2017.

Tale diniego veniva impugnato innanzi a questo T.A.R. col ricorso recante n.r.g. 474/2019, in atto pendente.

Con istanza del 18 marzo 2019, la società Agriblea richiedeva all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica utilità il rilascio, per il medesimo impianto, di Autorizzazione Unica secondo il modulo procedimentale disciplinato dall'art. 208 D.lgs. 152/2006; l'amministrazione regionale convocava, quindi, due conferenze di servizi (tenutesi rispettivamente il 24 luglio 2019 e l'11 ottobre 2019) all'esito delle quali gli enti competenti rilasciavano parere favorevole ad eccezione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e del Comune di Melilli che opponevano il vincolo della distanza inferiore a tre chilometri dal centro abitato, previsto quale divieto assoluto per la localizzazione di impianti di smaltimento/recupero dall'allegato IX al D.P.R.S. n. 10 del 21 aprile 2017.

Con D.D.S. n. 155 del 25 febbraio 2020 veniva rilasciata l'Autorizzazione Unica motivando su un precedente parere reso dal Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti (nota prot. n. 48352 del 15/11/2018) sull'applicabilità al caso concreto, dei criteri di localizzazione indicati dalle citate linee guida ove veniva rappresentato quanto segue: *"Il Capitolo IX "La localizzazione impiantistica — Linee guida" riguarda i criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali relativamente a:*

1.nuovi impianti

2.modifiche agli "impianti esistenti" che comportano: mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione; modifica tecnica che implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistica);

(...)

Si definisce "impianto esistente", esclusivamente ai fini di delimitare l'ambito di applicazione dei criteri localizzativi di cui al presente piano, un impianto per il quale sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- *sia stato espresso un giudizio di compatibilità ambientale ove previsto;*
- *sia stato autorizzato ai sensi degli artt. 208, 211, 214, 216 e 267 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);*
- *risulta realizzato con titoli edilizi e ambientali legittimi ma non in esercizio.*

Considerato che:

-La Provincia non risulta abbia adottato nuovi criteri per la localizzazione degli impianti;

-Ai sensi dell'art. 196 del D.lgs. 152/2006, va privilegiata la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime;

-Il procedimento autorizzativo richiesto dalla Ditta "AGRIBLEA S.R.L." riguarda un impianto "già esistente" ubicato peraltro in area destinata agli insediamenti artigianali (piccole e medie industrie), zona che il Piano dei Rifiuti speciali indica quale area idonea ed è provvisto delle necessarie autorizzazioni.

Per quanto sopra non trovano applicazioni "i criteri vincolistici" che vanno invece riferiti ai nuovi impianti da realizzare in Zona E."

Con il ricorso in esame, notificato il 15 aprile 2020, il Comune di Melilli ha impugnato il decreto di rilascio di autorizzazione unica ambientale e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 208 e 214 del D.lgs. 152/2006 nonché delle prescrizioni regolamentari di cui al Capitolo IX° del "Regolamento di Attuazione adottato ex art. 9 della l.r. 08.04.2010, n. 9" e contestuale "Aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia", approvati con il D.P.R.S. 21.04.2017, n. 10 (pubblicato sulla GURS n. 23 del 01.06.2017 ed entrato in vigore – art. 2 – lo stesso giorno della pubblicazione), con conseguente compromissione della sicurezza delle abitazioni e della salute dei residenti.

2) Eccesso di potere per errore nei presupposti, per errore di fatto e travisamento delle circostanze relative alla presunta "preesistenza" dell'impianto.

3) Abuso del diritto; difetto di competenza; violazione e falsa applicazione degli artt. 208 e 214/216 d.lgs. 152/2006 sotto altro profilo: inammissibilità dell'istanza proposta in data 18.03.2019 e conseguente illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo (DSS 155/2020).

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990.

In particolare il Comune di Melilli – previo richiamo, per le parti di interesse, alle disposizioni contenute ai punti 2) e 3) del Cap. IX del citato D.P.R.S. 23/2017 aventi ad oggetto rispettivamente i "criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi" e le "indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati"

sostiene che:

- la distanza minima di 3 km dal centro abitato costituisce un vincolo assoluto ed escludente che impedisce la localizzazione di qualsiasi impianto (nuovo o preesistente e a prescindere dalla specifica tipologia di smaltimento) a distanza inferiore ai 3 km dal Centro abitato;

- in ogni caso, l'impianto della società Agriblea non poteva essere qualificato in termini di "impianto preesistente" dato che la stessa non aveva conseguito alcun provvedimento autorizzativo in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R.S. 10/2017;

- la società Agriblea aveva, peraltro, già optato per lo schema procedimentale della cd "procedura semplificata" e, pertanto, dopo il relativo diniego non avrebbe potuto intraprendere la procedura "ordinaria" conclusasi con il provvedimento impugnato.

La controinteressata società Agriblea si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e ha controdedotto alle censure articolate in ricorso sostenendo, in particolare, l'insussistenza del vincolo opposto dal Comune di Melilli e dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa anche in ragione del fatto che l'impianto oggetto di autorizzazione ricade in zona ASI, ed è, quindi, destinata ad impianti industriali (tra i quali rientra quello in questione).

Con atto depositato il 25 aprile 2020 è intervenuto ad adiuvandum il Libero Consorzio Comunale "a sostegno delle doglianze del Comune di Melilli" e con successiva memoria dell'8 maggio 2020 ha insistito nelle richieste già formulate dal Comune di Melilli rilevando che l'impianto proposto dalla società controinteressata è un "impianto nuovo" e non "impianto esistente", ai sensi del Capitolo IX dell'allegato al D.P.R.S. n. 10/2017.

L'amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso di cui ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza n. 307/2020 la domanda cautelare è stata accolta ai soli fini della fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10°, c.p.a.

Le parti hanno successivamente scambiato memorie e repliche a sostegno delle rispettive difese e in particolare:

a) la difesa di Agriblea, nella memoria del 13 novembre 2020, ha sostenuto che:

- l'impianto si trova in zona industriale e, pertanto, non tra quelle per cui opera il criterio escludente invocato dal Comune;

- le disposizioni del capitolo IX del Piano Rifiuti non sono direttamente cogenti nei confronti delle singole istanze autorizzative, trattandosi di mere linee guida che, per diventare applicabili, devono essere attuate mediante recepimento da parte della pianificazione provinciale (e quindi nei piani che dovranno approvare i Liberi Consorzi);

- l'impianto è operativo da mesi e non ha mai determinato alcuna problematica di tipo ambientale, come documentato dalle relazioni di analisi sulle emissioni dei campioni prelevati in data 30 giugno 2020 e 16 settembre 2020 (v. documenti depositati il 2 novembre 2020);

b) la difesa del Comune di Melilli, nella memoria di replica del 25 novembre 2020:

- ha ribadito l'erroneo e falso presupposto della ritenuta preesistenza dell'impianto acriticamente recepita nel parere del 2018, senza alcuna effettiva attività istruttoria da parte dell'amministrazione regionale;

- ha, inoltre, sostenuto che il vincolo dei 3 km dal centro abitati ha natura regolamentare e pertanto quale fonte del diritto ha efficacia precettiva nei confronti di tutti i consociati;

- ha, infine, allegato alla citata memoria del 25 novembre 2020 documentazione (in violazione dei termini fissati dall'art. 73 c.p.a.)

All'udienza del 16 dicembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del ricorso è il D.D.S. n. 155/2020 con cui è stata rilasciata alla società controinteressata l'autorizzazione unica ambientale, di cui parte ricorrente ne contesta la violazione del vincolo escludente della distanza dal centro abitato di cui al Capitolo IX del documento di "Aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia", approvato con il D.P.R.S. 21.04.2017, n. 10.

In particolare, l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di un duplice rilievo costituito:

- dalla ritenuta preesistenza dell'impianto (circostanza questa che avrebbe escluso la stessa applicazione dei criteri vincolistici);

- in ogni caso, dalla localizzazione dell'impianto in *"area destinata agli insediamenti artigianali (piccole e medie industrie), zona che il Piano dei Rifiuti speciali indica quale area idonea ed è provvisto delle necessarie autorizzazioni"*.

2. Occorre, in primo luogo, fare chiarezza in ordine alla questione, dibattuta tra le parti, della portata "immediatamente precettiva" dei criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti contenuti Capitolo IX del documento di "Aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia", approvato con il D.P.R.S. 21.04.2017, n. 10 (d'ora in avanti "linee guida").

Ai sensi dell'art. 196 comma 1 lettera a) D.lgs. n. 152 del 2006, è di competenza della regione *"la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199, nonché:*

(...)

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (...);

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare".

Inoltre, ai sensi dell'art. 199, comma 3, lett. l) il piano regionale per la gestione dei rifiuti prevede *"i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti"*.

La l.r. 9/2010 sostanzialmente replica il descritto quadro regolativo delle competenze, prevedendo (art. 3) che le Province adottino dei programmi/piani provinciali volti all'individuazione, sentiti i comuni, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, sulla base del piano territoriale di coordinamento di cui al D.lgs. n. 267 del 2000, ove già adottato, e dei criteri del piano regionale; il successivo art. 9, comma 4°, della stessa legge regionale prevede che il piano regionale di gestione dei rifiuti *"(...) f) fissa i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi"*;

Dunque, secondo le indicazioni desumibili dalla normativa statale e regionale, le Province devono individuare - mediante documento di pianificazione - i siti idonei nell'osservanza dei criteri definiti nel piano regionale che, pertanto, hanno natura immediatamente precettiva (anche in mancanza di atti pianificazione/localizzazione a livello provinciale). Del resto la natura immediatamente precettiva dei vincoli di localizzazione trova riscontro nello stesso punto 1) del capitolo IX delle linee guida in questione laddove è precisato che *"I Criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali riportati nel presente capitolo si applicano alle istanze di cui agli artt. 208, 211, 214 e 216 D.lgs. 152/2006 (...)"*.

3. Fatta questa precisazione occorre, inoltre, sgomberare il campo dall'ulteriore questione della ritenuta "preesistenza dell'impianto" dato che essa, peraltro, è espressamente richiamata nel provvedimento impugnato quale motivo di esclusione del vincolo "escludente" (distanza di 3 km dal centro abitato) e costituisce oggetto del secondo motivo di ricorso.

Sul punto, il Collegio rileva che dalla documentazione in atti non emerge alcuna evidenza sulla quale poter ragionevolmente fondare la preesistenza dell'impianto, non solo (come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente) per la mancanza di uno dei tre criteri definitivi di "impianto esistente" contenuta al capitolo IX, punto 1) delle linee guida, ma prima ancora, per la mancanza stessa dell'impianto, di cui non è stata fornita alcuna prova in ordine alla struttura, tipologia e titoli autorizzativi dell'asserito preesistente impianto.

4. Orbene, in tale quadro fattuale e normativo, non può che trovare applicazione la normativa di settore, vigente al momento della presentazione dell'istanza di AUA, costituita (anche) dai criteri di localizzazione contenuti nel Capitolo IX delle citate Linee Guida e occorre, quindi, verificare se - come sostenuto dalla parte ricorrente - il criterio escludente della distanza di 3km dal centro abitato contenuto nella tabella di sintesi di cui al punto 2) del capitolo IX ("Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi") sia ostativo alla localizzazione (e di conseguenza all'autorizzazione) dell'impianto in questione per lo smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi (codice CER 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) mediante operazione R3 di cui all'allegato C del D.lgs. 152/2000.

A tale riguardo deve essere necessariamente richiamata la disciplina contenuta negli artt. 2) e 3) del citato Capitolo IX che, per quanto di interesse, dispongono quanto segue:

"2) Criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi (...)"

comma 6: *"Ai sensi dell'art. 196 comma 3, "le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche"*

comma 7: *"In particolare, l'identificazione del sistema dei vincoli relativi alla localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non - pericolosi, fatte salve tutte le norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti (D.lgs. 133/2005; 36/2003), è stata ispirata ai seguenti criteri:*

a) (...);

b) favorire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti e delle attività in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e minimizzando i rischi per la salute umana e per l'ambiente;

c) prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del D.lgs. 152/06 s.m.i.) ovvero, in relazione alla tipologia di impianto e di attività anche in aree non industriali purché le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già esistenti (...);

d) definire un quadro di sintesi che consenta l'abbinamento di ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche dell'area considerata e dell'attività che si intende effettuare, secondo la seguente classificazione:

- VINCOLANTE (V): costituisce un vincolo di localizzazione;

- ESCLUDENTE (E): esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata;

- PENALIZZANTE (PE): contempla la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato.

- PREFERENZIALE (PR): l'ubicazione dell'impianto è considerata preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito, dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale (...)".

Quindi nella tabella del "sistema vincolistico" è previsto quanto segue:

"FATTORE AMBIENTALE

Distanza dal centro abitato

APPLICAZIONE

È fissata una distanza minima di 3 Km. tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani. Le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell'impianto al perimetro del centro abitato. Si individuano, quindi, specifiche distanze in funzione della tipologia di impianto (si veda a tale riguardo il successivo specifico paragrafo n. 3). Tali distanze sono desunte sia da indicazioni di legge che da esperienze pregresse. Il centro abitato è qui considerato come definito dal Art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada D.lgs. n. 285/1992 e smi

CRITERIO

Escludente

TIPOLOGIA DI IMPIANTO

Per tutte le tipologie di impianto".

Dalle disposizioni sopra menzionate se ne ricava che il vincolo in questione - letto singolarmente e senza alcuna forma di coordinamento con le altre disposizioni del medesimo capitolo IX – sembra imporre, effettivamente, un generale divieto di localizzazione di qualsiasi tipo di impianto a distanza inferiore a 3km dal centro abitato.

Tuttavia la stessa tabella prevede un altro criterio (preferenziale) basato sulla destinazione urbanistica e così descritto:

“FATTORE AMBIENTALE

Destinazione urbanistica: ambiti industriali e servizi tecnologici

APPLICAZIONE

Ambiti industriali/produttivi/artigianali esistenti o dismessi

CRITERIO

Preferenziale

TIPOLOGIA DI IMPIANTO

Valido per gli impianti di recupero (esclusi gli impianti di compostaggio, i digestori anaerobici, il trattamento dei rifiuti liquidi mediante depurazione, il trattamento dei fanghi riutilizzabili in agricoltura e gli impianti di trattamento meccanico degli inerti)”.

Inoltre, viene in rilievo anche la disposizione del successivo art. 3 “ Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati” che dopo aver ribadito la natura “escludente” del vincolo della distanza dal centro abitato, individua, in funzione della tipologia di impianto, “specifiche distanze” e, in particolare, predetermina la distanza dal centro abitato in “misura fissa” solo per le discariche (comma 5°), mentre per gli impianti di valorizzazione energetica prevede una distanza “variabile” (comma 6°).

Infine i commi 8°, 9°, 10° del citato art. 3), prendono in considerazione “le tipologie di impianti di cui alla lett. C” (ove la lett. C non può che essere riferita all’allegato C al D.lgs. 152/2006, contenente la classificazione delle operazioni di recupero, trattamento e messa in riserva contraddistinte dalle lettere da R1 a R13), senza alcun riferimento alla distanza dal centro abitato, ma privilegiando il criterio della destinazione urbanistica o il criterio logistico della “prossimità” al luogo di produzione del rifiuto.

In particolare, si prevede che *“Diversamente dai precedenti tra le tipologie di impianti di cui alla lettera C (impianti di trattamento chimico-fisico, impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici) sono collocabili all'interno di insediamenti produttivi nell'ambito di aree industriali o connessi fisicamente e funzionalmente ad impianti di depurazione delle acque reflue; gli impatti che tali attività determinano sono quindi per lo più riconducibili all'insediamento nell'ambito del quale si trovano inserite; dovranno essere valutate nello specifico le condizioni insediative in relazione alla stima degli impatti prevedibili e saranno valutate in sede autorizzativa prescrizioni per il contenimento di specifici impatti in relazione ai centri abitati eventualmente presenti nelle adiacenze”.*

La norma, quindi, relativamente a questi impianti non prevede più un vincolo “di distanza” dai centri abitati (e ciò è chiaramente desumibile anche dall’avverbio “diversamente” utilizzato in apertura della disposizione), ma poiché tali impianti vanno necessariamente ubicati in aree destinate dalla pianificazione urbanistica a “insediamenti produttivi”, dispone che siano adottate *“prescrizioni per il contenimento degli specifici impatti in relazione ai centri abitati eventualmente presenti nelle adiacenze”.*

5. Allora, posto che l’impianto in questione è un impianto autorizzato all’attività di recupero (R3 di cui all’Allegato C al D.lgs. 152/2006) per il codice CER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) ubicato nell’agglomerato G3 del piano ASI (destinato alle piccole medie industrie ed artigianato - v. certificato destinazione urbanistica) si pone un problema di coordinamento tra il vincolo “escludente” della distanza minima invocato dalla parte ricorrente e il vincolo “preferenziale” della destinazione urbanistica menzionato nella motivazione del provvedimento impugnato anche con il richiamo alla norma generale dell’art. 196 del D.lgs. 152/2006 (*“Le regioni privilegiano la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento (...)”*)

A tale riguardo, deve rilevarsi che:

-in via generale, il vincolo escludente (quale quello della distanza minima dal centro abitato), per espressa previsione contenuta nelle medesima linee guida *“esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o modifiche sostanziali agli impianti e quando l'impianto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerati”;*

- nel caso di specie, l’impianto ricade in zona destinata ad insediamenti produttivi e, pertanto, non solo non potrebbe operare in vincolo escludente (almeno nell’interpretazione di “vincolo assoluto” sostenuto dalla parte ricorrente) dato che l’impianto è conforme alla disciplina urbanistica dell’area che consente la realizzazione di “impianti industriali”, ma lo stesso deve essere adeguatamente temperato con il generale criterio preferenziale dell’ubicazione degli impianti in aree destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati industriali (v. art. 2, comma 7°, lett c) del capitolo IX delle linee guida) che anche le fonti normative di rango superiore (artt. 196, comma 3° del D.lgs. 152/2006 e art. 9, comma 4°, lett. f) della l.r. 9/2010) indicano in termini di generale valutazione di adeguatezza e di conformità ai vincoli urbanistici;

- inoltre, avuto riguardo alla specifica tipologia di impianto (autorizzato per la sola attività di recupero e messa in riserva e senza alcuna attività di “trattamento”), la stessa tabella di cui all’art. 2 del più volte citato capitolo IX prevede espressamente un ulteriore criterio preferenziale di localizzazione in “ambiti industriali” degli “impianti di recupero”. Del resto che il vincolo della distanza non abbia carattere assoluto e sia sostanzialmente riferito - come sostenuto nel provvedimento impugnato - agli impianti da realizzare in zona diversa da quelle destinate ad insediamenti industriali/produttivi, trova diretto riscontro:

- nelle fonti di rango legislativo e, in particolare, nell’art. 9, comma 4°, lett. f) della l.r. 9/2010 laddove richiama, da una parte, *“i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”* e, dall’altra, *“i criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche”* prevedendo espressamente che questi ultimi siano localizzati *“in aree destinate ad insediamenti produttivi”* operando, quindi, una precisa ed evidente scelta per la naturale destinazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nelle parti di territorio destinate dalla pianificazione urbanistica a insediamenti industriali e produttivi;

- nella normativa di rango regolamentare contenuta nella linee guida sulla localizzazione impiantistica e, in particolare, nelle “indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati”, di cui all’art. 3 del capitolo IX sopra esaminato laddove dispone che *“diversamente”* da altri impianti (localizzabili in area agricola), alcuni impianti di recupero e smaltimento di cui all’allegato C al D.lgs. 152/2006 (tra cui anche quelli autorizzati all’attività di trattamento e smaltimento e non solo di recupero) sono collocabili all’interno di insediamenti produttivi nell’ambito di aree industriali, senza alcun vincolo di distanza dal centro abitato, ma solo con l’eventuale imposizione di prescrizioni *“per il contenimento di specifici impatti in relazione ai centri abitati eventualmente presenti nelle adiacenze”*.

6. Ne consegue che l’impianto in questione - pur qualificato quale “nuovo impianto” e non “impianto preesistente” come erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato - poteva essere legittimamente ubicato in area ricadente all’interno del piano ASI, sulla base della normativa sopra esaminata; pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto.

7. Sono infondati anche gli ulteriori motivi (indicati in ricorso sub C e D) con i quali parte ricorrente sostiene che la società controinteressata una volta avviato (e definito in senso sfavorevole) il procedimento semplificato, non avrebbe più potuto fare ricorso alla procedura ordinaria disciplinata dall’art. 208 del D.lgs. 152/2006), poiché i due procedimenti non sono alternativi, bensì autonomi e indipendenti l’uno d’altro, nonché strutturalmente diversi e sono stati, peraltro, intrapresi in momenti diversi, sicché l’avvio del procedimento ordinario successivamente alla negativa definizione della procedura semplificata, non può costituire motivo di illegittimità dell’autorizzazione impugnata.

8. Dalle considerazione che precedono discende l’infondatezza del ricorso che va, pertanto, respinto.

9. Le spese del giudizio possono essere, tuttavia, eccezionalmente compensate tra le parti costituite, in ragione dell’articolazione concreta della vicenda e della natura delle questioni trattate.

(Omissis)